

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 146

## **RISOLUZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)**

*(Relatore MAZZONI)*

*approvata nella seduta del 3 agosto 2016*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO RELATIVO ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER  
L'ASILO E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N.439/2010 (COM  
(2016) 271 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 2016**

---

## **INDICE**

|                                                           |             |   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---|
| Testo della risoluzione .....                             | <i>Pag.</i> | 3 |
| Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 4 |

La Commissione, esaminata la proposta di regolamento, considerato che:

la proposta mira a potenziare il ruolo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), trasformandolo in una vera e propria agenzia, dotata dei necessari strumenti per rafforzare i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri, messi a dura prova dagli arrivi incontrollati e di massa di migranti e richiedenti asilo nell'Unione europea, in particolare nell'ultimo anno. È conseguentemente abrogato il precedente regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, istitutivo dell'Ufficio,

rilevato, in particolare, che:

tra i compiti assegnati all'Agenzia, vi è l'intensificazione della cooperazione e dello scambio di informazioni fra gli Stati membri sui vari aspetti dell'asilo;

l'Agenzia provvede alla raccolta e alla gestione di informazioni sui Paesi d'origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale, attraverso la creazione di apposite reti per lo scambio e l'aggiornamento delle relazioni nazionali;

essa assiste la Commissione nel rivedere regolarmente la situazione dei Paesi terzi inclusi nell'elenco comune dell'Unione europea di Paesi di origine sicuri ed elabora norme operative, orientamenti e migliori prassi sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione in materia di asilo e indicatori per monitorare l'osservanza di tali norme;

è prevista l'istituzione, a carico dell'Agenzia, di un meccanismo per monitorare e valutare tutti gli aspetti del sistema di asilo e di accoglienza e l'osservanza delle norme operative e degli orientamenti, nonché per verificare la capacità degli Stati membri di gestire efficacemente tali sistemi, soprattutto nei periodi di pressione sproporzionata;

sono ampliati in modo significativo il ruolo e le funzioni dell'Agenzia per quanto riguarda l'assistenza operativa e tecnica agli Stati membri e in materia di cooperazione, in particolare con i Paesi terzi,

considerato altresì che:

la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, poiché gli obiettivi dell'iniziativa non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione europea;

anche il principio di proporzionalità risulta soddisfatto poiché le disposizioni proposte si limitano a quanto è necessario per il raggiungimento dell'obbiettivo,

si pronuncia in senso favorevole.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

27 luglio 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

ricordato che il 6 aprile 2016, la Commissione europea ha adottato una comunicazione sulla riforma del sistema europeo comune di asilo (COM(2016) 197), che prevede una strategia complessiva volta alla creazione di un sistema stabile di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, al potenziamento del sistema EURODAC e al rafforzamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). In tale comunicazione, la Commissione europea evidenzia come si debba abbandonare un sistema che attribuisce una responsabilità sproporzionata ad alcuni Stati membri e incoraggia movimenti incontrollati verso altri Stati membri;

considerato che la proposta – che si affianca ad altri provvedimenti in materia di asilo, presentati il 4 maggio e il 13 luglio – è finalizzata al rafforzamento del ruolo dell'EASO, attraverso la sua trasformazione in un centro specializzato autonomo, che sia in grado di fornire la necessaria assistenza tecnica e operativa agli Stati membri in situazioni di emergenza o quando non siano state adottate le necessarie azioni correttive, che intensifichi gli scambi di informazioni sui Paesi di origine, e che supporti una equa distribuzione delle domande di protezione internazionale. Viene conseguentemente abrogato il precedente regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, istitutivo dell'Ufficio;

considerato, in particolare, che la proposta amplia il mandato dell'EASO, per trasformare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo in una vera e propria Agenzia dotata dei necessari strumenti per:

intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni in materia di asilo (Capo 2). L'Agenzia e gli Stati membri avranno il dovere di cooperare e l'obbligo di scambiarsi informazioni;

garantire una maggiore convergenza nelle valutazioni delle esigenze di protezione dell'Unione europea. Si propone che venga sviluppata una procedura di analisi comune che fornisca orientamenti sulla situazione dei Paesi terzi di origine (Capo 3);

promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme operative, orientamenti e migliori prassi, per garantire un alto grado di uniformità nell'applicazione del quadro giuridico dell'Unione relativo all'asilo (Capo 4);

monitorare e valutare l'attuazione del sistema comune europeo per l'asilo (CEAS). Scopo del monitoraggio è quello di garantire che le carenze del sistema vengano affrontate rapidamente e offrire gli strumenti necessari agli Stati membri che devono affrontare una situazione di pressione sproporzionata (Capo 5);

fornire una maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare nei casi di pressioni sproporzionate. Ciò soprattutto attraverso l'invio di squadre di sostegno, composte da personale degli Stati membri e dell'Agenzia. L'Agenzia dovrà inoltre creare un gruppo di intervento in materia di asilo, che abbia una riserva di non meno di 500 esperti, adeguatamente formati e selezionati in base a competenze giuridiche specifiche in materia d'asilo, immigrazione e diritto internazionale. Gli esperti delle squadre di sostegno devono essere abilitati a consultare le banche dati europee e poter essere autorizzati a consultare le banche dati nazionali;

rilevato che, come risulta dalla quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2016) 480, del 13 luglio 2016), l'EASO ha inviato in Italia 32 dei 74 esperti disponibili: 9 esperti nei punti di crisi (*hot-spots*), 4 esperti in due unità mobili (a Roma e Catania), 13 esperti nei centri di ricollocazione e 6 esperti nell'Unità Dublino a Roma. L'EASO impiega inoltre fino a 48 mediatori culturali (per arabo, tigrinya e curdo) per sostenere il processo di ricollocazione (all'11 luglio, 35 mediatori culturali erano presenti sul campo). La presenza di 32 esperti e 35 mediatori culturali è tuttavia una presenza insufficiente per gestire il numero sempre crescente di arrivi. Le squadre di sostegno per l'asilo dell'EASO hanno elaborato un piano di emergenza, definito con le autorità italiane, per gestire il previsto aumento degli arrivi, prevedendo l'attuazione di ulteriori misure di sostegno finalizzate ad assicurare che il processo di ricollocazione continui a un ritmo sostenibile. Secondo tale piano, sarebbero necessari altri 74 esperti dell'EASO (COM(2016) 416, del 15 giugno 2016). E ciò anche in seguito all'apertura di nuovi punti di crisi, al fine di coadiuvare le operazioni di registrazione delle domande di protezione internazionale e l'individuazione di eventuali vulnerabilità, con particolare attenzione ai minori non accompagnati, nonché intensificare la comunicazione di informazioni e l'assistenza specifica per i richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica utilizzata corrisponde a quella richiesta dai trattati, ossia l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento del-

l'Unione europea (TFUE), che chiede all'Unione di sviluppare una «politica comune in materia di asilo»;

il rispetto del principio di sussidiarietà è evidente in base alla considerazione sul comune interesse degli Stati membri a garantire una corretta applicazione del quadro giuridico relativo all'asilo, con il pieno supporto dell'EASO, che massimizza il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea;

il principio di proporzionalità è anch'esso rispettato, essendo il potenziamento della missione istituzionale dell'EASO strumentale al più efficace perseguimento della politica comune europea sull'asilo. In tale prospettiva, risultano congrue le risorse finanziarie complessivamente stanziare per il periodo 2017-2020, pari a circa 364 milioni di euro, ed è pienamente condivisibile l'ampliamento dell'organico dell'Agenzia a un totale di 500 persone entro l'anno 2020;

nel merito, si ritiene doveroso proseguire nell'attuazione dei vari moduli dell'agenda europea sulla migrazione. In particolare: l'impegno per garantire una politica comune di asilo forte e una maggiore disponibilità da parte degli Stati membri ad assicurare un numero di posti congrui per il ricollocamento dei richiedenti asilo; il rafforzamento della sicurezza delle frontiere esterne, garantendo la salvaguardia delle vite umane e la tutela dei diritti sanciti dalle convenzioni internazionali; il contrasto all'immigrazione irregolare attraverso una rinnovata politica di migrazione legale.



